

COMUNE DI PREDOSA

- Provincia di Alessandria -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 11 del 07.04.2022

OGGETTO: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA FASCIA DI ESENZIONE.

L'anno **duemilaventidue** addi **sette** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano i Signori:

1 - PASTORINO MAURA	P		8 - MELONI MASSIMO	P	
2 - GANDINI EMANUELE	P		9 - TOMASELLO GIUSEPPE	P	
3 - REPETTO FAUSTO	P				
4 - DURAT MARIARITA	P				
5 - SCARSI ROBERTA	P				
6 - MARANZANA FRANCO	P				
7 - PAMPURO GIORGIO	P				

Totale presenti **9**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CACOPARDO Dr. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PASTORINO Maura** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco effettua la seguente relazione introduttiva:

Il secondo intervento nell'ambito della manovra di cui abbiamo parlato prima riguarda l'istituzione dell'Addizionale comunale all'Irpef. La finalità è sempre quella di garantire le necessarie coperture finanziarie alle spese dell'ente, incidendo nella minor misura possibile sui cittadini.

Sottolineo nuovamente che non sarebbe più possibile garantire il pareggio di bilancio con la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza con le previsioni di entrata adottate fino al 2021 sia per questo che per gli anni a venire, soprattutto alla luce delle maggiori spese previste nell'attuale congiuntura economica. La copertura non va garantita solo per l'anno in corso ma per almeno un triennio, perchè il bilancio previsionale è triennale.

Abbiamo fatto uno svariato numero di elaborazioni e simulazioni cercando di bilanciare l'esigenza dell'ente con la pressione imposta dalle aliquote di volta in volta elaborate.

Nella determinazione delle aliquote si è voluto rendere il prelievo il più equo possibile attenendosi agli scaglioni di reddito attuali, modulando in modo progressivo le aliquote e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi più bassi. Non è consentito dalle norme stabilire una franchigia.

Perciò la proposta è la seguente:

- soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per redditi complessivi ai fini Irpef non superiore a €. 15.000,00 e poi le seguenti fasce:

da 0 a 15.000	aliquota 0,01%
da 15.000,01 a 28.000	aliquota 0,40%
da 28.000,01 a 50.000	aliquota 0,50%
oltre 50.000	aliquota 0,60%

con l'introduzione dell'addizionale comunale occorre anche redigere ed approvare il relativo regolamento che, come avrete visto, è semplice ed essenziale.

Il Consigliere Franco Maranzana chiede di essere informato sull'applicazione del tributo nei comuni confinanti.

Il Consigliere Giorgio Pampuro dichiara di non volere esprimersi sugli aspetti tecnici della proposta o sul regolamento. In pratica, si introduce qui una nuova tassa. Ciò appare eccessivo nel momento attuale. Ben comprende che anche il Comune ha subito e continua a subire aumenti nei costi di funzionamento. Per questo motivo ha appena votato a favore della proposta relativa al ritocco dell'aliquota IMU. Ma sulla presente proposta dichiara che voterà no.

La Consigliera Assessore Mariarita Durat: l'introduzione dell'Addizionale comunale all'Irpef non è una decisione che viene presa a cuor leggero. Se ne è discusso a lungo. Essa è purtroppo necessaria per raggiungere gli equilibri del bilancio 2022/2024. Diversamente questo non potrebbe essere approvato. Per questo motivo – seppure non a cuor leggero – dichiara che voterà a favore della proposta. Aggiunge che, seppure la pressione fiscale aumenta, si tratta di un aumento, a suo giudizio, sostenibile.

Il Consigliere Massimo Meloni rammenta che la stabilità dei conti va garantita con proiezione almeno triennale.

Il Sindaco, in risposta al Consigliere Maranzana, rileva che tutti i Comuni confinanti hanno da anni introdotto l'addizionale comunale con aliquote fisse, senza alcuna diversificazione della pressione per scaglioni di reddito, comprese tra lo 0,4% e lo 0,8% (aliquota massima applicabile). A titolo esemplificativo, traducendo in numeri i prelievi, risulta che in comune di Predosa un reddito medio di 28.000 euro subirebbe un prelievo di 53 euro all'anno.

Torna ad intervenire Mariarita Durat per aggiungere che il nuovo tributo dovrà garantire servizi già in essere come, ad esempio, la ristorazione scolastica e il riscaldamento delle scuole.

Anche il Consigliere Vicesindaco Fausto Repetto ribadisce che la decisione è stata presa dopo lunga e profonda riflessione. Si duole, anzi, che il passo non sia stato affrontato prima. Si sarebbe così potuto evitare di dover introdurre il nuovo carico fiscale nel contesto attuale. Pur costretti, si è comunque cercato di agire nel modo più equo e meno oneroso possibile per le famiglie.

Il Consigliere Giuseppe Tomasello tiene a riferire la seguente impressione personale: ...siamo stati costretti a risolvere una serie di questioni rinviate nel passato. Ho l'orgoglio di poter dire che l'attuale amministrazione, non potendosi esimere, sta mettendo le cose a posto, preparando un'eredità migliore di quella ricevuta.

Aggiunge il Sindaco che la politica fiscale basata esclusivamente sul contenimento della spesa ha portato il Comune nella situazione di erogare servizi progressivamente scadenti, negli anni i costi correnti sono aumentati ma le entrate correnti sono rimaste sostanzialmente invariate.

Il Consigliere Emanuele Gandini, pur condividendo gli interventi di tutti i colleghi che hanno parlato prima di lui, invita a non effettuare confronti difficili con il passato. Anche per egli sembra comunque dimostrato che mantenere bassa la pressione fiscale non ha aumentato l'attrattività del territorio.

Giorgio Pampuro reagisce con veemenza sostenendo di non potere ascoltare oltre la discussione e si alza abbandonando il proprio posto.

Dopo pochi minuti, il Consigliere Pampuro torna a sedersi al posto e la proposta viene messa in votazione con il seguente esito:

- voti favorevoli otto,
- voti contrari uno (Consigliere Giorgio Pampuro).

Richiamato l'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto ancora l'art. 1, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Considerato l'obbligo per i comuni di osservare i nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dall'art. 1, comma 2 della L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022);

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle maggiori spese previste nell'attuale congiuntura economica rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

- istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvando nel contempo il relativo regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

- stabilire le aliquote differenziate per scaglione come indicato nella seguente tabella:

da 0 a 15.000	Aliquota 0,01%
---------------	----------------

Da 15.000,01 a 28.000	Aliquota 0,40%
Da 28.000,01 a 50.000	Aliquota 0,50%
Oltre 50.000	Aliquota 0,60%

- introdurre una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 15.000,00;

Quantificato presuntivamente in € 53.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge: voti favorevoli otto, voti contrari uno (Consigliere Giorgio Pampuro)

D E L I B E R A

1. di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3 del d.Lgs. n. 360/1998, il

regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire, per l'anno 2022, le aliquote differenziate per scaglione come indicato nella seguente tabella:

da 0 a 15.000	Aliquota 0,01%
Da 15.000,01 a 28.000	Aliquota 0,40%
Da 28.000,01 a 50.000	Aliquota 0,50%
Oltre 50.000	Aliquota 0,60%

4. di stabilire la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 15.000,00;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PASTORINO Maura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Predosa li 02.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GENZONE IVANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Predosa li 02.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Genzone Ivana

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica

che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.predosa.al.it dal giorno 19.04.2022 n. Reg. Pubbl. 80 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Predosa, li 19.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Predosa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addi 19.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco